

COMUNE DI BAIRO

Provincia di Torino

I.C.I.

***REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI***

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 10/03/2006
e
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/11/2006
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 14/03/2008

INDICE

Articolo	DESCRIZIONE
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	SOGGETTI PASSIVI.
3	CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI.
4	AREA EDIFICABILE.
5	TERRENI AGRICOLI
6	TERRENI ALLUVIONATI
7	VERSAMENTI.
8	DENUNCE E DICHIARAZIONI
9	ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO
10	RIMBORSI
11	RISCOSSIONE COATTIVA
12	DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli art. 52 e 59 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, nonché dall' art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n° 449, disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili - ICI- di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Il presente regolamento è redatto secondo i principi della Legge n. 212/2000 -Statuto del Contribuente.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.

Art. 2

SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi d'imposta tutti i soggetti elencati dall'art. 3 del D.Lgs.30/12/1992 n° 504 e relative successive modificazioni.
2. Ad integrazione dell'art. 3, citato al comma 1, si precisa che: per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Art. 3

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI

Ai sensi dell'art.. 1 D.Lgs.504/92 si intende per :

FABBRICATO : l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di fine lavori ovvero, se antecedente, dalla data di occupazione.

1.ABITAZIONE PRINCIPALE

E' considerata abitazione principale:

- a) L'abitazione nella quale il soggetto passivo ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Per dimora abituale si intende l'abitazione nella quale è stabilita la propria residenza anagrafica.

Ai fini del presente regolamento si osserva quanto indicato nelle " Avvertenze e note illustrative " alla Legge 24/12/1954, n° 1228 ed al Regolamento Anagrafico approvato con DPR 30/05/1989, n° 223:

- non costituiscono famiglia a se stante i figli che si sposano e continuano a coabitare con i genitori;
- una persona o famiglia che coabita con altre persone o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all'art. 4 del citato regolamento anagrafico che, di seguito, si riporta:

"Per Famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti aventi dimora abituale nello stesso Comune".

una famiglia può essere costituita da una sola persona.

- b) L'unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario.
- c) L'unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnata.
- d) L'unità immobiliare posseduta nel territorio del comune, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata.
- e) L'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, che abbia acquisito la residenza in Istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- Detrazione

La detrazione spetta per l'abitazione principale come sopra individuata nonché, per la parte che non ha trovato capienza, per le pertinenze, purché alla stessa durevolmente asservite anche se distintamente iscritte in catasto.

Dall'imposta dovuta si detraggono per tanto €103.29 (104) rapportate al periodo durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di utilizzo a prescindere dalla quota di possesso.

Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo 30/12/1992, n° 504, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto.

- **Pertinenze**

Ai fini del presente articolo, possono rientrare nella nozione di pertinenza unicamente le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

In base all'art. 59 del D.Lgs. 446 del 1997, lettera d, con il quale il legislatore ha dato facoltà ai Comuni, nell'ambito della loro potestà regolamentare, di considerare parti integranti dell'abitazione principale le pertinenze, il Comune di Bairo ha stabilito che dall'anno d'imposta 2008 compreso, le pertinenze godono dell'aliquota agevolata nella misura di una unità, ubicata sul territorio comunale, a condizione che sia destinata in modo durevole a servizio dell'abitazione principale e non sia locata o data in comodato a soggetti terzi.

Le altre pertinenze non godono dell'aliquota agevolata.

2. ALLOGGI NON LOCATI E RESIDENZA SECONDARIA

Ai fini dell'applicazione del tributo, s'intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata come abitazione ai fini catastali (gruppo catastale A, ad eccezione della categoria A/10 – uffici), utilizzabile ai fini abitativi, non tenuta a disposizione del possessore per uso personale diretto, non locata né data in comodato a terzi.

Agli stessi fini, s'intende per "residenza secondaria" o "seconda casa", l'unità immobiliare, classificata come abitazione ai fini catastali (gruppo catastale A, ad eccezione della categoria A/10 – uffici), che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare.

3. FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ED ARTISTICO

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico od artistico ai sensi dell'art. 3 della Legge 1/06/1939, n° 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione dell'estimo catastale di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla cat. A), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq. 15.

4. FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO

In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzate. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita. Tale superficie sarà ancora assoggettata come area edificabile.

In deroga a quanto disposto nel comma precedente, nell'ipotesi in cui tali fabbricati siano accatastati antecedentemente alla data di ultimazione dei lavori o a quella di utilizzazione, gli stessi sono assoggettati all'imposta a partire dalla data di accatastamento.

5. ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO . CATASTALE AI SENSI DEI COMMI 336 E 337 DELL'ART. 1 LEGGE 311 DEL 30 DICEMBRE 2004.

Ai dei commi 336 e 337 dell'art. 1 della Legge 30.12.2004, n. 311 si prevede che:

- a) I soggetti titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non iscritte in catasto, ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, provvedono a presentare alla competente Agenzia Provinciale del Territorio gli atti di attribuzione o aggiornamento catastale, previsti dal Decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701. Tale aggiornamento deve contenere la data a cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale .
- b) Per i soggetti che, alla data di scadenza, risulta che non abbiano ottemperato a tale richiesta, il Comune di Bairo procederà a notificare gli estremi agli Uffici Provinciali dell'Agenzia del Territorio, i quali provvederanno all'iscrizione d'ufficio dell'immobile in catasto, con oneri a carico dell'interessato.
- c) Le rendite catastali dichiarate o comunque attribuite producono effetto, in deroga alle vigenti disposizioni, dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale

6. FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

- a) Ai fini dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo del 30 Dicembre 1992 n° 504, per inagibilità o inabitabilità si intende la fatiscenza sopravvenuta (fabbricato diroccato, pericolante) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e non utilizzato. A titolo esemplificativo si considerano inagibili quei fabbricati nei quali:
 - Il solaio ed il tetto di copertura presentano lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

- I muri perimetrali o di confine presentano gravi lesioni tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale.
- b) Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza comunale di demolizione o di ripristino, atta ad evitare danni a cose o persone.
- c) Per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo, gli interessati dovranno produrre accertamento dell'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000.
- d) La riduzione d'imposta verrà applicata a partire dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 presso l'Ufficio Tributi del Comune di Bairo.
- e). La dichiarazione di inagibilità non ha effetto retroattivo e non genera diritto ad alcun rimborso.
- f) Sono equiparabili alle condizioni di cui al comma 1, le seguenti tipologie di immobili:
- edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, pavimentazioni, servizi igienici, allacciamento alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).
 - edifici che hanno perduto i requisiti igienico-sanitari previsti dalla vigente normativa.
- g) La sola mancanza degli allacciamenti alle utenze: GAS, UTENZA ELETTRICA, FOGNATURA ED ACQUEDOTTO non costituisce motivo di inagibilità.

7. IMMOBILI DI ENTI NON COMMERCIALI

Ai sensi del comma 1, lettera c), dell'art. 59 D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 7, comma 2bis L. 2 dicembre 2005 n. 248, si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I., prevista all'art. 7, comma 1, lettera i) D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, compete esclusivamente per i fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore, a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle attività ivi svolte dallo stesso Ente.

Ai sensi dell'art. 1, comma 133 L. 23 dicembre 2005, n. 266, non si dà luogo a rimborsi per versamenti che siano stati effettuati in relazione agli immobili di cui ai commi precedenti da parte dell'Ente utilizzatore, a fronte della natura eventualmente commerciale delle attività ivi svolte dallo stesso Ente.

8. FABBRICATI RURALI

Con il seguente articolo si intendono specificare i termini applicativi della normativa vigente in tema riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini I.C.I. (art. 9, commi 3 e 3bis L. 133/1994, come modificati dal D.P.R. 139/1998 e successive modificazioni, tra cui in particolare quelle introdotte dall'art. 42bis L. 222/2007).

A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

ART. 4

1. AREA EDIFICABILE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 5 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 11-*quaterdecies*, comma 16 L. 2 dicembre 2005, n. 248, per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze dello strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Le aree assoggettate dallo stesso strumento urbanistico generale a vincolo di inedificabilità non sono soggette alla disciplina delle aree fabbricabili.

Tuttavia, nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano Regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso.

L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'I.C.I. versata su tale area.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f) D.Lgs. 446/1997, nel caso di area successivamente divenuta inedificabile a seguito di adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante), al proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla stessa, compete il rimborso dell'imposta versata, nel termine massimo di **cinque** anni precedenti all'intervenuta inedificabilità, compreso l'anno nel quale il provvedimento è adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

Per le aree divenute inedificabili e precedentemente soggette a vincolo espropriativo, il sopraindicato rimborso compete per cinque anni.

La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di **di cinque** anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;

non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 504/1992.

Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura stabilita di punti 0,5 superiore al tasso legale

2. DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI PER LE AREE FABBRICABILI

a) Al fine di ridurre quanto più possibile l'insorgenza del contenzioso, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo n° 504 del 30 Dicembre 1992, la Giunta Comunale determina periodicamente e per zone omogenee i valori di riferimento per gli uffici, al fine dell'espletamento dell'attività di accertamento relativo alle aree fabbricabili. Non si fa luogo ad accertamento di loro maggior valore, nei casi in cui l'I.C.I. dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base dei valori individuati dalla Giunta Comunale, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti.

b) Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1

del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

- c) Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia. Il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

3. AREE FABBRICABILI: DEROGHE

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, lett. b) e dell'art. 9, comma 1 D.Lgs. 504/1992, sono da ritenersi esenti dall'imposta, limitatamente al periodo in cui risultino i requisiti sotto indicati, le aree edificabili, possedute e condotte, per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplichino la loro attività a titolo principale – così come definiti dal D.Lgs. 228/2001.

Si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n° 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

La quantità e qualità di lavoro dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo d'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, deve comportare un reddito superiore al 50% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini della Imposte Dirette.

La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dall'1° gennaio dell'anno successivo.

ART. 5

TERRENI AGRICOLI : Sono terreni agricoli quelli iscritti a catasto con attribuzione di reddito dominicale ed agrario adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime d'impresa.

Sono esenti dall'imposta tutti i terreni che ricadono sul territorio comunale appartenenti ai fogli catastali compresi dal n.1 al n.9

ART. 6

TERRENI ALLUVIONATI

I proprietari di terreni, adiacenti a rogge o torrenti, soggetti a fenomeni di erosione totale o parziale possono, per la parte erosa degli stessi terreni, presentando dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/00, richiedere l'esenzione parziale o totale dall'imposta, anche in assenza del pronunciamento definitivo dell'organo competente rispetto alla ridefinizione delle aree demaniali.

ART. 7

VERSAMENTI

1. I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare, sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto dagli altri, purchè sia stata totalmente assolta l'imposta per l'anno di riferimento. Sono altresì validamente considerati i versamenti effettuati, in caso di successione, da un erede per conto degli altri od a nome

- del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.
2. Ove si verificassero particolari situazioni causate da gravi calamità naturali, con deliberazione del Consiglio Comunale, potranno essere differiti i termini dei versamenti previsti dalle disposizioni legislative.
 3. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nel corso dei quali si è protrato il possesso. Il mese durante il quale viene stipulato l'atto risulta essere tassato in capo all'acquirente qualora sottoscritto fino al giorno 15 (compreso). Risulterà invece in capo al venditore se la sottoscrizione avviene dal giorno 16 (compreso) indipendentemente dal numero dei giorni del mese in cui avviene la transazione.
 4. La gestione dell'incasso Ici avverrà per il tramite di conto corrente postale e i pagamenti potranno essere effettuati presso tutti gli uffici Uffici Postali arrotondando all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
- Non si effettua il versamento dell'imposta qualora l'importo sia inferiore a euro 2,07.
A partire dal 01/01/2007 è facoltà del contribuente versare mediante utilizzo del Modello F24.

ART. 8

DENUNCE E DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4 D.Lgs. 504/1992, ovvero, in mancanza, mediante apposito modello predisposto e reso disponibile dal Comune.
2. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione I.C.I. a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.
3. Rimane invece dovuta anche a decorrere dal 1° gennaio 2008, ed autonomamente sanzionabile sulla base dei criteri sotto riportati, la presentazione della dichiarazione I.C.I. in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.
4. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili e deve essere presentata entro il termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.
5. Al fine di semplificare il procedimento di accertamento il soggetto passivo può presentare la denuncia di variazione anche nel corso dell'anno durante il quale è intervenuta la variazione usufruendo del modello ministeriale approvato per l'anno precedente apportando la dovuta correzione all'anno di riferimento.
6. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 383 del 18.10.01 (Legge dei 100 giorni) è stabilito che per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Competerà all'ufficio presso il quale è stata presentata la dichiarazione di successione trasmetterne una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.
7. Il Comune provvede a mettere a disposizione dei contribuenti un congruo numero di modelli sia presso gli uffici comunali.

ART. 9

ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

1. I termini per le notifiche ai contribuenti degli avvisi di accertamento sia d'ufficio che in rettifica sono fissati dall' art. 1 commi 161 e 171 Legge 296 del 27 dicembre 2006.
2. Non si procede ad emettere avvisi di liquidazione e/o accertamento o ad effettuare rimborsi per importi inferiori a € 12,00.
3. In caso di accettazione e/o non contestazione di un di avviso di accertamento d' ufficio od in rettifica, tale atto assume valore, per gli anni successivi, di denuncia di variazione. Il contribuente è pertanto esonerato dalla presentazione di ulteriori dichiarazioni per l'anno successivo con riferimento agli immobili oggetto dell'avviso.
4. Le spese di spedizione e notifica degli avvisi di accertamento d' ufficio ed in rettifica sono da addebitarsi al destinatario.
5. Ai fini della verifica e del controllo delle rendite catastali degli immobili oggetto d'imposta sono validamente notificate le rendite, messe in atti fino al 31.12.1999, pubblicate con il metodo della pubblica affissione all'albo pretorio. Per le rendite messe in atti dal 01.01.2000 si fa riferimento alla normativa di cui all'art. 30 della Legge 488/00 (Finanziaria 2000).
6. Avverso gli avvisi di accertamento d' ufficio o in rettifica ed il diniego di rimborso il contribuente può presentare ricorso presso la Commissione Tributaria di Torino entro 60 gg dalla data di ricevimento dell'atto in contestazione.
7. Con riferimento al diritto di interpello di cui all'art. 11 della Legge 27.07.00 n° 212, viene esclusa la proponibilità dello stesso sull'attribuzione della rendita catastale ai sensi della Circolare 7.08.2001 n° 7/T – Ministero delle Finanze, Agenzia del Territorio.

ART. 10

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune, con apposita istanza debitamente documentata, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione esclusivamente quello in cui, su procedimento contenzioso, è intervenuta decisione definitiva della Commissione Tributaria competente
2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura del 0,5% sommato al tasso legale annuo, calcolato con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno dell'avvenuto pagamento.
3. L'Ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, semestralmente procede alla verifica dell'imposta dovuta ed all'emissione del provvedimento di rimborso o diniego dello stesso.
4. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente da presentare entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni derivanti da provvedimenti di liquidazione, accertamento e contestazione relativi ad anni pregressi.
5. Non si procede al rimborso per ogni anno di imposta, per importi netti inferiori a €12.
6. Ai sensi dell'art. 59 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 446/97, è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
Il rimborso compete per gli anni successivi all'adozione di variante allo strumento urbanistico che sancisce l'inedificabilità delle aree.

ART. 11

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di I.C.I. viene effettuata con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
2. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, se la riscossione coattiva dei tributi è affidata all'Agente per la riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, la stessa deve essere effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, come modificata dal D.Lgs 26 febbraio 1999 n. 46 e successive modificazioni e integrazioni.
3. È attribuita al funzionario responsabile la sottoscrizione dell'ingiunzione o le altre attività necessarie per la riscossione coattiva dell'entrata.
4. Anche nell'ipotesi in cui la riscossione coattiva dei tributi sia affidata all'Agente per la riscossione di cui all'art. 3 D.L. 203/2005, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2005, rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, previa comunicazione formale all'Agente per la riscossione, che – in ipotesi di riscossione urgente e non dilazionabile – potrà essere inviata anche successivamente all'avvenuto pagamento da parte del debitore. In tali ipotesi di riscossione diretta, all'Agente per la riscossione non sarà dovuto alcun corrispettivo, eccettuato, nell'ipotesi di riscossione coattiva, il rimborso degli oneri sostenuti sino alla data di invio da parte del Comune della comunicazione di cui al precedente comma, che saranno quantificati nella misura prevista dal D.Lgs. 112/1999 e dalle correlate disposizioni in materia.
5. Il titolo esecutivo dovrà in ogni caso essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 12

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore dal **1° gennaio 2008**.
2. Il presente regolamento viene trasmesso alla Direzione centrale per la Fiscalità locale, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.
3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n° 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
4. Chiunque fosse interessato, può richiedere copia del presente regolamento all'ufficio competente che ne rilascerà un duplicato, previa corresponsione del costo delle fotocopie. È possibile chiederne l'invio via posta o altro mezzo, dietro rimborso delle spese quantificate forfettariamente in €3,00.
E' altresì possibile scaricare dal sito Internet del Comune di Rivarolo C.se il presente regolamento e le aliquote e le detrazioni vigenti.
5. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.

- 6.** Per quanto non previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

- 7.** Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

- 8.** In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.